II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 aprile 1968

indirizzata agli Stati membri riguardante le modalità amministrative dell'applicazione dell'articolo 7 del protocollo relativo alle importazioni nella Comunità economica europea di prodotti petroliferi raffinati nelle Antille olandesi

(68/197/CEE)

In virtú del protocollo relativo alle importazioni nella Comunità economica europea di prodotti petroliferi raffinati nelle Antille olandesi, gli Stati membri si sono impegnati di accordare a tali prodotti (voci tariffarie 27.10, 27.11, 27.12, ex 27.13 e 27.14) i vantaggi tariffari risultanti dall'associazione delle Antille olandesi alla Comunità, alle condizioni previste dal protocollo.

Gli articoli 3 e 4 del protocollo prevedono la possibilità di introdurre o reintrodurre, qualora le importazioni dalle Antille olandesi provocassero difficoltà reali sul mercato di uno o piú Stati membri, i dazi doganali applicabili a dette importazioni fino al livello dei dazi applicabili alle importazioni degli stessi prodotti provenienti da paesi terzi.

L'articolo 7 precisa che, per l'esecuzione del protocollo, la Commissione è tenuta a seguire l'andamento delle importazioni negli Stati membri di prodotti petroliferi raffinati nelle Antille olandesi.

Per poter disporre degli elementi atti a giustificare l'eventuale ricorso alle misure di salvaguardia previste dal protocollo, la Commissione dev'essere in grado di conoscere l'ammontare delle importazioni di prodotti petroliferi raffinati nelle Antille olandesi a cui è stato accordato, in virtú dell'articolo 2 del protocollo, il trattamento preferenziale.

Le importazioni in questione sono soggette, negli Stati membri, a procedure di registrazione che offrono garanzie sufficienti per seguire il loro andamento. Soltanto i casi di riesportazione dei prodotti petroliferi raffinati nelle Antille olandesi, o di riesportazione di prodotti ottenuti da « feedstocks » importati da quelle isole, potrebbero sfuggire alla sorveglianza amministrativa dello Stato membro in cui tali prodotti sono stati messi al consumo.

Per tutta una serie di ragioni, sarebbe sufficiente riservarsi la facoltà di rivedere la questione qualora dovesse profilarsi il pericolo di operazioni di riesportazione di questo genere.

A norma delle disposizioni del trattato, e in particolare degli articoli 5 e 155, la Commissione raccomanda quindi agli Stati membri :

1. di comunicare trimestralmente alla Commissione la quantità di prodotti petroliferi raffinati nelle Antille olandesi che sono stati importati a partire dal 1° giorno del trimestre successivo al ricevimento di questa raccomandazione ;

2. di comunicare queste informazioni alla Commissione al piú tardi due mesi dopo la fine del periodo trimestrale considerato ;

3. d'informare la Commissione, quando lo Stato membro interessato ne abbia conoscenza, delle riesportazioni dei prodotti di cui al paragrafo 1 della presente raccomandazione, come pure d'in-

formarla quando si pensa di effettuare esportazioni di questo tipo.

Queste informazioni riguarderanno ciascuna delle sottovoci tariffarie menzionate nell'articolo 1 del protocollo relativo alle importazioni nella Comunità economica europea di prodotti petroliferi raffinati nelle Antille olandesi, nonché, possibilmente a parte, le importazioni di « feedstocks » destinati a un determinato trattamento o ad una trasformazione chimica conforme alla decisione dell'8 maggio 1964 (1).

Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 1968.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 aprile 1968

che modifica la raccomandazione del 21 dicembre 1967 rivolta agli Stati membri ai sensi degli articoli 115 e 155 in merito al regime di esportazione da applicare nei confronti dei paesi terzi per alcuni cascami e ceneri di metalli non ferrosi nonché relativamente ai metodi di cooperazione amministrativa tra gli Stati membri

(68/198/CEE)

In data 21 dicembre 1967, la Commissione aveva raccomandato agli Stati membri di sottoporre al regime del contingentamento l'esportazione verso i paesi terzi di taluni cascami e ceneri di metalli non ferrosi e di autorizzare l'esportazione verso i paesi terzi dei prodotti summenzionati nei limiti dei contingenti fissati per ciascuno Stato membro.

A seguito di una domanda dei paesi del Benelux di aumentare per il 1968 il contingente per le ceneri ed i residui di rame e delle sue leghe (ex 26.03 D) da 250 a 320 tonnellate, la Commissione ha riesaminato la situazione nel settore dei cascami e delle ceneri di metalli non ferrosi con il concorso degli esperti degli Stati membri ed ha riconosciuto che l'approvvigionamento della Comunità non avrebbe risentito dell'aumento eccezionale di tale contingente.

Per questi motivi ed a norma dell'articolo 155 e dell'articolo 115, primo comma, prima frase, la Commissione, tenuto conto delle proposte formulate dagli esperti governativi, raccomanda di limitare l'esportazione verso i paesi terzi dei prodotti sotto riportati all'ammontare dei contingenti sotto specificati per il 1968 per ciascuno Stato membro o area doganale.

Numero della tariffa doganale comune	Prodotti	Contingenti in tonnellate			
		Germania	Benelux	Francia	Italia
ex 26.03 D	Ceneri e residui di rame e delle sue leghe	3.000	320	3.500	1.500

Fatto a Bruxelles, il 9 aprile 1968.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

---

(1) Decisione del Consiglio dell'8 maggio 1964 relativa alla sospensione di alcuni dazi della tariffa doganale comune applicabile ai prodotti petroliferi e all'adattamento della nomenclatura (GU n. 77 del 21. 5. 1964).